

**NOTE (BREVI) DI AGGIORNAMENTO SUL TERMINE DI  
INSINUAZIONE DEI CREDITI AL PASSIVO DELLE LIQUIDAZIONI  
COATTA AMMINISTRATIVE DI VENETO BANCA E POPOLARE DI  
VICENZA.**

di

**di Marco Greggio e Filippo Greggio**

All'indomani della sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, prevista dal D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 ed attuata con i decreti del Ministero dell'Economia e Finanza nn. 185-186 (entrambi del 25 giugno 2017 e non ancora pubblicati in G.U.), si sono registrati non pochi problemi tra gli operatori del diritto.

In particolare, uno dei principali argomenti di dibattito è stato quello relativo al *dies a quo* per la decorrenza del termine previsto dall'art. 86 quinto comma del T.U.B., per la presentazione da parte dei creditori - o di chi afferma essere creditore - delle domande di insinuazione dei relativi crediti al passivo della liquidazione coatta amministrativa (creditori, va specificato, che non siano stati destinatari delle comunicazioni previste dall'art. 86 primo e secondo comma T.U.B. effettuate entro un mese dalla nomina dei commissari liquidatori)<sup>1</sup>.

L'art. 86 quinto comma T.U.B. prevede, come noto, che tali domande di insinuazione devono essere presentate *entro sessanta giorni* dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

<sup>1</sup> Ne avevamo già parlato in una nota pubblicata su questa Rivista (M.GREGGIO-F.GREGGIO, *Qual è il termine per insinuare il proprio credito nel passivo della liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete?*, in *Fallimentiesocieta.it*, 10 agosto 2017).

Verrebbe da dire che *in claris non fit interpretatio*. Tuttavia a dispetto della chiarezza della norma, in molti interpreti è sorto il dubbio *se* i sessanta giorni avessero iniziato a decorrere e, in caso di risposta positiva, *da quando*.

Va detto, per amore di verità, che tali dubbi sono stati alimentati anche da notizie diffuse su siti web (più o meno specializzati) e quotidiani (locali e nazionali) che durante i mesi estivi hanno diffusamente trattato l'argomento delle insinuazioni dei crediti al passivo delle l.c.a. delle banche venete. Così taluni hanno finanche indicato il termine del 24 agosto quale *dies ad quem* per l'insinuazione, ritenendo che la decorrenza del suddetto termine fosse iniziata il 25.6.2017, ossia il giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 99<sup>2</sup>.

Pertanto, nelle more dei sessanta giorni, in via prudenziale, molti creditori hanno inviato ai Commissari Liquidatori a mezzo p.e.c. o raccomandata con ricevuta di ritorno le domande di insinuazione al passivo delle l.c.a., probabilmente mossi da una (comprensibile) ansia da “*scadenza*”.

D'altronde ulteriore confusione era sorta a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017 n. 177, nella sezione “*estratti, sunti e comunicati*”, di due comunicati della Banca d'Italia nei quali si dava dato atto che, con i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2017, n. 186 e n. 185, Veneto Banca e Popolare di Vicenza erano state sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Chi scrive ha già avuto modo di evidenziare<sup>3</sup> che *non* si doveva confondere la pubblicazione di tali *comunicati* con la pubblicazione dei *decreti* nn. 185 e 186, rilevando come *non* avesse ancora iniziato a decorrere il termine di sessanta giorni di

---

<sup>2</sup>Ex plurimis si veda M. FRISONE, *Banche venete: ecco le scadenze per chiedere i rimborsi*, in *Ilsole24Ore.com*, 26 luglio 2017- di Marcello Frisone 26/07/2017.

<sup>3</sup> Si v. M.GREGGIO-F.GREGGIO, *Qual è il termine*, cit.

cui all'art. 86 quinto comma T.U.B. (per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo), considerato che i decreti ministeriali *non* erano stati ancora pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Ebbene, va evidenziato che **ad oggi tale pubblicazione *non* è stata ancora effettuata e conseguentemente deve ancora iniziare a decorrere il termine di sessanta giorni di cui all'art. 86 quinto comma T.U.B.**

Conclusione ora *confermata* dagli stessi Commissari Liquidatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, che in data 17 ottobre 2017 hanno pubblicato sui rispettivi siti web dei due istituti di credito un avviso (di analogo contenuto) rivolto “*ai creditori della LCA*”, nel quale hanno dato atto, in particolare, che:

(i) *la due diligence* (attualmente in corso) avrà termine – salvo eventuali proroghe – entro il prossimo 15 novembre 2017;

(ii) “*il procedimento di accertamento del passivo avrà inizio dopo il completamento della due diligence finalizzata ad individuare il perimetro dei creditori tenuti a partecipare al concorso secondo le speciali disposizioni dell'art. 2, comma 2, del DL n. 99/17*”;

(iii) “*sarà cura dei commissari, ad esito del completamento della due diligence in corso, indicare, con apposito comunicato pubblicato sul sito web della procedura, il giorno dal quale decorreranno i termini di cui all'art. 86 TUB*”;

(iv) “*sin d'ora che i creditori potranno, anche senza l'assistenza di un legale, presentare la propria richiesta di ammissione al passivo (corredata dei documenti giustificativi del proprio diritto)*” a mezzo posta elettronica certificata inviata agli indirizzi delle due procedure di liquidazione coatta amministrativa ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno;

(v) “*le domande di insinuazione già presentate con le modalità sopra indicate saranno comunque prese in esame all'avvio del procedimento di accertamento del passivo*”.

Tale avviso chiarisce -una volta per tutte (si spera)- che ad oggi il decorso del termine di cui all'art. 86 quinto comma T.U.B. *non* è ancora iniziato, posto che *non* si è verificato - come detto - l'evento della *pubblicazione* dei decreti di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete nella Gazzetta Ufficiale (ossia i nn. 185 e 186 del 25.6.2017).

Al contempo, si evince come i Commissari Liquidatori riconoscano valide e meritevoli di disamina le domande di insinuazione al passivo delle l.c.a. *già* presentate da alcuni creditori (quindi anticipatamente rispetto alla decorrenza del termine di cui all'art. 86 quinto comma T.U.B.), posto che le stesse “*saranno comunque prese in esame all'avvio del procedimento di accertamento del passivo*”.

Peraltro, da tale avviso risulta altresì che ad oggi *non* è stato ancora avviato il procedimento di formazione dello stato passivo (che, appunto, verrà intrapreso una volta terminata l'attività di *due diligence*), il quale generalmente prende avvio dalle ricerche effettuate dai Commissari Liquidatori nelle scritture e nei documenti delle banche, ossia nell'anagrafica e nei tabulati dei creditori (depositanti, titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal T.U.F. in possesso della banca, clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari, fornitori, professionisti ed altri creditori). Infatti, l'art. 86 primo comma T.U.B. prevede che, entro un mese dalla nomina, i Commissari comunicano a ciascun creditore, “*mediante raccomandata con avviso di ricevimento*”, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca (ferma restando comunque la riserva di eventuali contestazioni). E tale termine è da considerarsi

quale *ordinatorio*, non essendo prevista alcuna sanzione processuale e/o sostanziale in caso di sua inosservanza<sup>4</sup>.

Va detto peraltro, che il notevole numero di possibili creditori di una banca (basti considerare, ad esempio, le migliaia di titolari di depositi) potrebbe rendere insufficiente detto termine.

Conclusivamente: la procedura di accertamento dello stato passivo delle banche venete appare ancora una strada lunga e tortuosa, ma almeno si registra (finalmente) una nota di chiarezza in merito al termine di cui all'art. 86 quinto comma T.U.B. (che, come già detto, deve ancora iniziare a decorrere), nonché in merito al destino delle domande di insinuazione al passivo delle l.c.a. frattanto prudenzialmente inviate ai Commissari.

Certo, il chiarimento dei Commissari poteva giungere prima, anche per evitare che migliaia di risparmiatori (e operatori) annaspessero nel dubbio. Ci rimane l'auspicio che ... *ad augusta per angusta*.

---

<sup>4</sup> Si veda: F. DE SANTIS, *La formazione e le impugnazioni dello stato passivo nella l.c.a. dell'impresa bancaria: tracce per una riflessione de jure condendo*, in *Il Fallimento*, n. 2/2015, p. 136; TUSINI-COTTAFI, *La liquidazione coatta amministrativa*, in G. Boccuzzi (a cura di), *La crisi dell'impresa bancaria*, Milano, 1998, pag. 277.